

LEGGE REGIONALE

Modifica alla L.P. n. 45 del 15.5.1980

LEGGE REGIONALE

"Modifica alla L.R. n. 45 del 15.5.1980".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Al fine di consentire l'immediata utilizzazione dei contributi di spostati dalla L.R. 15.5.1980, n. 45 per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi, la scadenza per l'inoltro delle domande di cui all'art. 6 è prorogata, limitatamente all'esercizio finanziario 1980, sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

La Giunta regionale darà apposita comunicazione a mezzo stampa della nuova scadenza e provvederà, trascorsi i trenta giorni di cui al precedente comma, agli adempimenti di cui all'art. 7 della citata legge regionale 15.5.1980, n. 45.

Sono ammesse le domande comunque pervenute alla Regione prima della scadenza di cui al primo comma.

Art. 2

I fondi non impegnati di cui all'art. 13 della L.R. n. 45 del 15 maggio 1980 sono riportati con la presente legge al 1981, nel corrispondente capitolo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)

E' estratto del verbale della seduta del 23 dicembre 1980 ed
è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)